

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 35277/2026
Roma, lì, 05/10/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

ANTONELLA DI STASI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1324/2026
ANTONIO CORBO		UP - 22/09/2026
ALBERTO GALANTI	- Relatore -	R.G.N. 20388/2026
SILVIA BADAS		
MARIA CRISTINA AMOROSO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso presentato da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 20/01/2026 della Corte d'appello di Ancona,

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. Giovanni B. Bertolini, il quale ha
concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20/01/2026, la Corte d'appello di Ancona confermava la
sentenza del Tribunale di Ancona del 20/05/2024, che aveva condannato [REDACTED]
[REDACTED] alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'articolo 527 cod. pen..

2. Avverso tale provvedimento, tramite il difensore di fiducia, l'imputato
propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge in relazione all'articolo
527 cod. pen., nonché erronea applicazione dell'aggravante dell'aver commesso
il fatto nelle «immediate vicinanze» di luoghi abitualmente frequentati da minori.

Firmato Da: ALBERTO GALANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 43831d77b31777c5 - Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 524a6d43ea6db797
Firmato Da: ANTONELLA DI STASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2b84ef981fdc6421



La scuola frequentata dalle giovani dista oltre 400 metri dal luogo del fatto, mentre la sentenza ritiene influente determinare la distanza tra il plesso scolastico e tale luogo.

La mera presenza occasionale di minori in un luogo non trasforma lo stesso (nel caso di specie una piazza) in luogo abitualmente da essi frequentato.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, che andava riqualificato nella fattispecie di cui all'articolo 726 (atti contrari alla pubblica decenza), poiché la condotta – l'imputato, in evidente stato di ebbrezza alcolica, si sarebbe portato le mani ai genitali dicendo alle ragazze: «Lo vuoi? Lo vuoi?» - non ha offeso il pudore sessuale ma solo il normale senso di costumatezza, tanto che le ragazze hanno proseguito per la loro strada.

Manca, in tutta evidenza, il connotato della «oscenità».

2.3. Con il terzo motivo, lamenta mancanza e vizio di motivazione in relazione all'identificazione dell'imputato, mai indicato per nome dalle persone offese e mai soggetto ad alcuna forma di riconoscimento formale, ma descritto solo sommariamente dagli operanti e dalle giovani.

2.4. Con il quarto motivo, lamenta mancanza e vizio di motivazione in relazione all'omessa considerazione dello stato di ebbrezza come elemento in grado di contenere il *quantum* di pena, almeno sotto il profilo del dolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. Per ragioni di ordine logico, il Collegio intende trattare per prima la terza doglianza, che pertiene alla identificazione dell'imputato.

La doglianza è infondata.

Vero è che l'imputato non è mai stato oggetto di ricognizione personale o individuazione fotografica; tuttavia, le deposizioni delle persone offese convergono nel descrivere l'autore del fatto come soggetto di età compresa tra i 50 e i 60 anni, con capelli ricci, lunghi e un po' di barba, che indossava una mascherina e un cappello.

Lo stesso, di cui non conoscevano il nome, era comunque ben noto alle stesse e alle forze dell'ordine in quanto era in abituale stato di ebbrezza alcolica e stazionava solitamente nella piazza centrale del paese di [REDACTED] (di circa 4.000 abitanti), tanto da essere noto con il nomignolo di «matto del paese», o «mattarello».

L'imputato, di anni 55, è l'unico soggetto del paese che corrisponde alla descrizione fisica e alle abitudini descritte dalle giovani.



Non sussistono quindi ragionevoli dubbi sulla identificazione del medesimo.

3. Il primo motivo è inammissibile.

La sentenza chiarisce che ciò che nel caso presente rileva non è già la distanza del luogo del fatto dall'istituto scolastico, quanto il fatto che all'ora in cui esso è avvenuto (attorno alle 13:00) i giovani, appena usciti da scuola, sono soliti ritrovarsi ai tavolini del *bar* della piazza centrale di [REDACTED] prima di prendere l'autobus, la cui fermata si trova nelle adiacenze.

La sentenza fa buon governo del principio stabilito da questa Corte (Sez. 3, n. 56075 del 21/09/2017, R., Rv. 271811 - 01), secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di atti osceni di cui al secondo comma dell'art. 527 cod. pen., per «luogo abitualmente frequentato da minori» si intende non un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico.

La doglianza, che non si confronta con il tenore della sentenza, è quindi inammissibilmente generica.

4. Il secondo motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza della Corte (Sez. 7, n. 16477 del 27/10/2017, C., Rv. 272680 - 01; conforme: Sez. 3, n. 5478 del 05/12/2013, dep. 04/02/2014, Rv. 258693), la distinzione tra gli atti osceni e gli atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i primi offendono, in modo intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione (Fattispecie in cui la Corte, accogliendo il ricorso dell'imputato, ha riqualificato ai sensi dell'art. 726 cod. pen. la condotta consistita nell'orinare in pubblico mostrando i genitali, ritenendola inidonea ad incidere sul pudore sessuale).

Si è ancora osservato (Sez. 3, n. 15676 del 25/03/2010, S., Rv. 246971 - 01, in motivazione) che tra le due fattispecie - 527 e 726 cod. pen. - è rinvenibile una differenza sia qualitativa che quantitativa.

Sul piano qualitativo è stato osservato che l'atto osceno ha quasi sempre un contenuto di tipo sessuale, non così invece l'atto contrario alla pubblica decenza che, più genericamente, comprende tutte quelle condotte che arrecano offesa al pudore in quanto tenute in violazione di norme etico-sociali che impongono decoro, riserbo e compostezza.

Sul piano quantitativo, invece, si ravvisa un diverso grado di offesa al bene giuridico tutelato dalle due norme: negli atti osceni il sentimento della moralità



sessuale viene leso in maniera così intensa da provocare disprezzo e repulsione in chi vi assiste; negli atti contrari alla pubblica decenza, invece, si arreca offesa a quel riserbo che è doveroso mantenere in tutto ciò che attiene alla sfera sessuale, generando fastidio, disagio, riprovazione a causa della violazione di norme del costume, che impongono di mantenere, in dati ambiti, il decoro e la riservatezza (così anche Sez. 3, n. 8959 del 03/07/1997, P.M. in proc. Gallone, Rv. 208445 - 01).

In altra circostanza si è ritenuto (Sez. 3, n. 26388 del 13/05/2004, Arriga, Rv. 228942 - 01) che il criterio di distinzione tra il reato di atti osceni e quello di atti contrari alla pubblica decenza va individuato nel contenuto più specifico del delitto di atti osceni che si richiama alla verecondia sessuale, rispetto al contenuto del reato di cui all'art. 726 cod. pen. che invece sanziona la violazione dell'obbligo di astenersi da quei comportamenti che possano offendere il sentimento collettivo della costumatezza e della compostezza (Nella fattispecie la Corte ha qualificato atti contrari alla pubblica decenza il palpeggiamento dei genitali davanti ad altri soggetti in quanto appariva manifestazione di scostumatezza e di scompostezza più che concupiscenza e dimostrazione di libido).

Alla luce delle superiori considerazioni, nel caso in esame, non illogicamente i giudici del merito hanno ritenuto che il toccarsi i genitali, accompagnando il gesto da un esplicito invito di natura sessuale, abbia costituito una condotta in grado di generare disgusto nelle persone che vi hanno assistito, concretizzando il delitto contestato.

5. Il quarto motivo è inammissibile.

L'essersi posto in stato di ubriachezza rientra pacificamente nelle *actiones liberae in causa*, che non possono eliminare o attenuare la responsabilità (Sez. 3, n. 1709 del 05/04/1960, Paris, Rv. 098410 - 01, secondo cui, quando la ubriachezza sia stata volontaria o colposa, la capacità intellettuale e psichica si considera normale e piena, anche se in realtà essa sia stata gravemente diminuita od ottenebrata, e si presume che l'ubriaco abbia agito con capacità piena non soltanto in astratto, sotto il profilo dell'imputabilità, ma anche in concreto, cioè sotto il profilo della coscienza e volontà dell'azione od omissione).

Quanto alla dosimetria della pena, la Corte territoriale ha ritenuto, non illogicamente, di discostarsi dal minimo edittale sia in ragione del numero delle persone offese che della personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti per reati contro la persona.

6. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.



Al rigetto consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 22/09/2026

Il Consigliere estensore
ALBERTO GALANTI

Il Presidente
ANTONELLA DI STASI

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.

